

Medico Competente e «lavoratori fragili»



Dr. Ernesto M. Ramistella – *Medico del Lavoro Competente*

Definizione «normativa»

Articolo 3 comma 1 lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: “ *è fatta espressa raccomandazione a tutte le **persone anziane** o affette da **patologie croniche** o con **multimorbilità** ovvero con stati di **immunodepressione** congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro* ”

Il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della malattia Covid-19 negli ambienti di lavoro*”, siglato dalle parti sociali in data 24 aprile 2020 e successivamente ripreso e inserito quale Allegato 6 nel DPCM del 26 aprile 2020, al quinto punto del paragrafo 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS” così recita:

“Il Medico Competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.

Nuova circolare n. 38 del 4 settembre 2020

Circolare del Ministero del Lavoro di concerto con il dicastero della Salute



Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.


Ridefinizione del concetto di «fragilità» individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Precisazioni:

- l’età **non determina da sola** lo stato di fragilità del lavoratore;
 - è necessaria la presenza di **comorbilità** che possono integrare una condizione di maggior rischio;
 - si citano espressamente le **patologie a scarso compenso clinico**.
-

Ma allora cos'è questa «fragilità» ?

- maggiore suscettibilità al contagio da SARS-CoV-2
- più elevata possibilità di complicanze gravi/infauste



Condizione spesso dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza perché non pertinenti all'idoneità alla mansione specifica o non riferite dal lavoratore emerse dopo l'esecuzione dell'ultima visita periodica. Ne scaturisce la produzione indispensabile di **documentazione sanitaria** pertinente e probante, tra cui anche l'eventuale *certificato storico* del curante.

... ma forse questo non ci aiuta

CONOSCERE COVID-19

Patologie preesistenti
che possono metterti a rischio:



Pressione alta



Diabete



Problemi cardiaci



Infarto e ictus



Problemi respiratori
cronici



Cancro



www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Patologie indicative di «fragilità» (da ANMA)

A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopulmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Patologie preesistenti osservate più frequentemente

Patologie	Donne		Uomini		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Cardiopatía ischemica	344	22,7	829	31,0	1173	28,0
Fibrillazione atriale	375	24,8	604	22,6	979	23,4
Scopenso cardiaco	281	18,1	390	14,3	671	16,0
Ictus	171	11,3	274	10,2	445	10,6
Ipertensione arteriosa	1016	67,2	1739	65,0	2755	65,8
Diabete mellito-Tipo 2	414	27,4	823	30,7	1237	29,5
Demenza	431	28,5	402	15,0	833	19,9
BPCO	200	13,2	517	19,3	717	17,1
Cancro attivo negli ultimi 5 anni	249	16,5	453	16,9	702	16,8
Epatopatia cronica	56	3,7	132	4,9	188	4,5
Insufficienza renale cronica	287	19,0	571	21,3	858	20,5
Dialisi	27	1,8	58	2,2	85	2,0
Insufficienza respiratoria	96	6,3	151	5,6	247	5,9
HIV	0	0,0	7	0,3	7	0,2
Malattie autoimmuni	89	5,9	79	3,0	168	4,0
Obesità	156	10,3	278	10,4	434	10,4

ISS – Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia, dati aggiornati al 7 Settembre 2020


Condizioni di immunodepressione ...

- immunodepressione con conta dei linfociti CD4 \geq 200/ml
- infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4+ \geq 200/MI e sogg. con AIDS o altre manifestazioni cliniche correlate
- asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia
- soggetti con deficit dell'immunità cellulare
- soggetti con dis-gammaglobulinemia o ipo-gammaglobulinemia
- immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d'organo, terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi o radioterapia)
- soggetti destinati a terapia immunosoppressiva
- soggetti in attesa di trapianto d'organo
- soggetti affetti da neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari (forme diffuse oppure ematologiche, mieloma multiplo, linfomi, deficienza dei fattori terminali del complemento (C5-C9)
- soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati
- leucemia linfatica acuta in remissione, a distanza di almeno tre mesi dal termine dell'ultimo ciclo di chemioterapia
- pazienti politrasfusi ed emofiliaci
- emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme
- diabete 1 e 2
- malattie polmonari croniche
- cardiopatie croniche
- alcolismo cronico
- malattie epatiche croniche gravi
- insufficienza renale/surrenalica cronica
- emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l'ingresso in dialisi
- soggetti affetti da patologie del motoneurone
- perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento
- difetti della properdina
- tossicodipendenti
- soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani
- altre patologie come ad esempio il LES

(dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019)


Numero di decessi per fascia di età

pazienti deceduti e positivi all'infezione da SARS-CoV-2



Numero di patologie

pazienti deceduti e positivi all'infezione da SARS-CoV-2



Riepilogando ... (proposta personale)

- gravi condizioni di **immunodepressione** e/o immunodeficienza congenita o acquisita e/o patologie che richiedono terapie immunosoppressive permanenti
- **tumori maligni** insorti negli ultimi 5 anni e ancora attivi, specie se già soggetti a chemioterapia/radioterapia
- **gravi patologie cardiache** quali ischemie ricorrenti, coronaropatie, cardiopatie scompensate, gravi aritmie
- **gravi patologie broncopolmonari** croniche
- **diabete mellito ID scompensato**
- **epatopatia cronica (cirrosi), insufficienza renale cronica**
- **gravi malattie degli organi emopoietici** tipo emoglobinopatie quali aplasie midollari e gravi anemie)

[considerare anche la **gravidanza** tra le condizioni di ipersuscettibilità in relazione al lavoro e alle modalità del tragitto casa-lavoro]

Procedura

1. i lavoratori affetti da **patologie croniche gravi, immunodeficienza** congenita o acquisita o **recenti patologie neoplastiche** non rese note allo scrivente perché non soggetti a sorveglianza sanitaria o perché patologie non pertinenti all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione o insorte o aggravatesi in seguito all'effettuazione dell'ultima visita periodica **devono comunicare il loro stato** per il tramite del datore di lavoro per richiedere che sia valutata la loro eventuale condizione di «fragilità»;
2. è a cura del lavoratore **fornire la documentazione sanitaria attestante le condizioni patologiche** di cui detto (certificazioni del medico curante, ricoveri ospedalieri, certificati specialistici, attestazioni INPS etc.) **con salvaguardia del segreto professionale**;
3. il medico competente **valuterà** quindi l'opportunità di eseguire "visita su richiesta" del lavoratore ex art. 41 comma 1 lettera c)* ed esprimere il relativo giudizio di idoneità, tenuto conto delle condizioni di lavoro in relazione al rispetto delle misure tese al contenimento del contagio della malattia Covid-19

* visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Giudizio/parere medico-legale



- **idoneo** alla mansione o idoneo alla prosecuzione del lavoro
- **idoneo**/prosecuzione dell'attività lavorativa con **raccomandazione** di attività in regime di lavoro agile (*smart-working*), lavoro a domicilio o telelavoro;
- **idoneo**/prosecuzione dell'attività lavorativa **con prescrizioni** (esempio: lavoro in solitario, esclusione di contatti con il pubblico, assicurazione di distanziamento interpersonale di almeno 2 mt, obbligo di mascherina FFP2 o FFP3, obbligo di visiera trasparente etc.)
- **non idoneità temporanea** a svolgere le attività ordinarie: individuare mansioni equivalenti (o anche inferiori) cui l'interessato può essere temporaneamente adibito senza modifiche della retribuzione o trattamento normativo;
- **non idoneità temporanea a svolgere alcuna attività lavorativa**: collocato in malattia ?

D.Lgs 81/08 art. 41 comma 9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Visite presso altri enti o istituti di diritto pubblico

Anche nelle realtà ove non è obbligatoria la nomina del Medico Competente, ferma restando comunque la possibilità di procedere a tale incarico da parte del DdL, dietro apposita richiesta il lavoratore o la lavoratrice "fragile" dovranno essere inviati a visita ex art. 5 Legge 300/70 presso le seguenti strutture pubbliche:

- strutture territoriali dell'INAIL
- aziende Sanitarie Locali
- dipartimenti universitari di Medicina Legale o di Medicina del Lavoro



Legge 300/70 STATUTO DEI LAVORATORI - Art. 5. Accertamenti sanitari

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Linee-guida o tabelle per individuare la «fragilità» ?




MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 1 febbraio 1992.


Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

Appare arduo ritenere di poter elaborare in tempi brevi *linee-guida* o *tabelle* (tipo quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile) per la complessità della questione e le ancora inadeguate conoscenze sulla *nuova* malattia **Covid-19**, sulla sua evoluzione e sulle possibili complicità.

In atto più che «tabelle» di astratte condizioni di fragilità si può dire che esistono ***lavoratori fragili*** o, meglio, soggetti che *necessitano di maggiore tutela rispetto alle misure preventive già previste sul luogo di lavoro atte a scongiurare il contagio da SARS-CoV-2*



Questo delicato giudizio/parere attiene a un preciso *lavoratore* che svolge una ben individuata *mansione* in un altrettanto peculiare *ambiente di lavoro*



Idoneità dei soggetti *ipersuscettibili*

- *condizioni di salute* del lavoratore (ivi compresa eventuale comorbilità);
- *fase dell'epidemia* nel territorio in cui si trova il lavoratore (livello di circolazione del virus) e/o eventuale provenienza dall'estero o da zona a maggior rischio;
- *rischio generico aggravato* di contagio connesso alla mansione specifica.

Gli elementi da valutare, secondo i criteri INAIL, sono:

- specifiche fonti di Esposizione (es. cura dei malati COVID-19, gestione rifiuti ospedalieri etc.);
- fattore Aggregazione (es. contatto col pubblico);
- fattore Concentrazione (distanza interpersonale con altri lavoratori);
- modalità di spostamento casa-lavoro (mezzo privato, bus, treno)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.



Vademecum sulle procedure relative ai lavoratori fragili

(Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585)

Personale docente ed educativo a tempo indeterminato

Esito del giudizio	Cosa fa il Dirigente scolastico
Personale con giudizio di idoneità	Il lavoratore continua a svolgere le sue mansioni.
Personale con giudizio di idoneità con prescrizioni	Il Dirigente provvede alla fornitura dei DPI indicati nel giudizio e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e adempie ad eventuali altre indicazioni suggerite nel giudizio. Qualora le prescrizioni del MC non fossero applicabili per ragioni organizzative e di servizio, il Dirigente chiede al MC una revisione del giudizio, eventualmente rimandando il lavoratore a nuova valutazione.
Personale con giudizio di idoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa	Il Dirigente colloca il lavoratore in <u>malattia d'ufficio</u> .
Personale con giudizio di idoneità temporanea a svolgere la specifica mansione	Il lavoratore fruisce della malattia oppure può richiedere ("senza indugio") di essere utilizzato in altri compiti (CCNI Utilizzazione inidonei art.2, comma 4). In questo secondo caso, il Dirigente trasmette alla competente articolazione territoriale dell'USR il referto medico; al contempo comunica se sia o meno possibile l'utilizzazione all'interno dell'istituzione scolastica, indicando la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo e allegando il relativo progetto di istituto. La prestazione lavorativa può essere svolta anche in modalità agile alle condizioni della legge 81/2017. In attesa dell'esito dell'Ufficio competente, il lavoratore viene collocato in malattia d'ufficio.

... malattia ?

NB: al personale a tempo determinato non si applica il CCNI Utilizzazione inidonei e tale personale è pertanto collocato in malattia.